

OGGETTO: Ulteriore riscontro “Pos”

Come già riscontrato nelle ultime “Pillole Fiscali” la data del 30/06/2014, conferma l’innovazione introdotta per un ulteriore mezzo tracciabile di pagamento per il Professionista, il famoso “**Pos**”.

Volendo fare un brevissimo passo indietro, consideriamo che il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’art.15 D.L. 179/12, affinché si potesse avere una maggiore tracciabilità e sicurezza nelle transazioni derivanti da prestazioni professionali rese.

In prima fase di attuazione l’obbligo del “Pos”, era stato fissato al 28/03/2014, ma sino al 30/06/2014, l’innovazione avrebbe avuto riflesso solo sui Professionisti, il cui fatturato per l’anno antecedente, fosse stato superiore ad € 200.000,00.

Nel contempo è stato presentato ricorso avverso dagli “Architetti”, al TAR Lazio, ma purtroppo i Giudici Togati hanno respinto il ricorso e tutti i Professionisti dovranno dotarsi, nel proprio Studio Professionale, dell’ormai famoso “Pos” per i pagamenti tracciabili di importo superiore ad € 30,00.

Chiaramente la ratio di detto pagamento, a prescindere dal reddito dichiarato dal Professionista per l’anno 2013, è quello di avere una massima tracciabilità dei pagamenti ricevuti a fronte di emissione di una parcella.

Giova ricordare che a tutt’oggi, **l’obbligo** che scaturisce dalla normativa attuale non è quello di incassare somme superiori ad € 30,00, mediante carte di credito o bancomat, **ma quello di rendere possibile tale modalità di pagamento ai soli Clienti che ne fanno esplicita richiesta.**

Ma attenzione, è fatto d’obbligo precisare che il Decreto Interministeriale del 24/01/2014, non prevede alcuna sanzione per il Professionista che non si doti di “Pos”, e che quindi non sia in grado di accettare il pagamento in formato elettronico con carte di credito richiesto dal Cliente.

Napoli, lì 09/06/2014

Prof. Francesco Paolo Cirillo

